

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 “Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 420/Area 1/S.G. del 05 agosto 2024 con il quale l'On.le Giuseppa Savarino è stata nominata Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 05/04/2022 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 733 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R n. 50 del 14/02/2025, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. all'arch. Calogero Beringheli ;
- VISTO** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, prorogato fino al 31/08/2025 con D.D.G. n. 923 del 02/07/2025, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente al Dott. Antonio Patella;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte seconda “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)” e la parte quarta

“Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo V - Bonifica dei siti contaminati”;

- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. n. 308 del 24/12/2015 “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;
- VISTO** il decreto assessoriale 30/03/2007 “Prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 08/05/2007, n. 13 e in particolare l’art. 1 “Disposizioni in favore dell’esercizio di attività economiche in siti S.I.C. e Z.P.S.”;
- VISTO** il decreto assessoriale 22/10/2007 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”;
- VISTA** la legge regionale 14/05/2009, n. 6 e in particolare l’art. 60 “Competenze dei comuni in materia di valutazione di incidenza. Interpretazione autentica dell’art. 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022, così come modificato dal decreto assessoriale n. 237/Gab del 29/06/2023, “Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d’incidenza (V.INC.A.), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28 dicembre 2019, n. 303”;
- VISTA** la deliberazione della G.R. n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)” come modificata dalla deliberazione della G.R. n. 307 del 20/07/2020, con le quali:
- l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale preposta all’adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di V.A.S., V.I.A., P.A.U.R. e A.I.A. (in questo caso fatta eccezione per le istruttorie di cui all’art. 1 co. 6 della legge regionale n. 3/2013) di cui alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché di V.INC.A. di cui al D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii., rimanendo in capo al D.R.A. i propedeutici adempimenti istruttori di natura gestionale;
 - il D.R.A. è stato individuato quale Autorità Competente al rilascio dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di valutazione preliminare, verifica di assoggettabilità a V.A.S. e verifica di assoggettabilità a V.I.A. di cui alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché di screening V.INC.A. di cui al D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come modificato in ultimo dall’art. 22 comma 1 della legge regionale 10/08/2022, n.16;
- VISTA** la deliberazione della G.R. n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all’art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2016, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della G.R. n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (nel seguito “C.T.S.”);
- VISTI** i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 91/Gab del 10/04/2025;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l’art. 73 “Commissione tecnica specialistica per il

supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 del numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;

- VISTA** la deliberazione della G.R. n. 266 del 17/06/2021 “Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui sono state disciplinate sia l’articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l’organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 265/Gab del 15/12/2021 che ha regolato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il funzionamento della Commissione ed individuato gli obblighi, i compiti e le funzioni assegnati al predetto Organismo;
- VISTA** la deliberazione della G.R. n. 579 del 13 dicembre 2022 recante: “Commissione Tecnica Specialistica di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e ss.mm.ii. e art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 – Avviso pubblico volto all’aggiornamento dell’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei componenti. Atto di indirizzo volto alla riforma del predetto Organismo”;
- VISTA** la deliberazione della G.R. n. 70 del 10 febbraio 2023, recante “Commissione Tecnica Specialistica di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e ss.mm.ii. e art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, con la quale sono state apprezzate le proposte modificative della C.T.S. in ordine all’articolazione delle Sottocommissioni, ai requisiti di ammissione richiesti per l’individuazione dei componenti, al regolamento di funzionamento ed ai compensi, nei termini ed alle condizioni descritte nella nota assessoriale prot. n. 1471/Gab del 9/02/2023, tenuto conto che nell’ambito delle competenze attribuite alla Sottocommissione Pianificazione Territoriale, devono specificarsi quelle relative alle Zone Economiche Speciali (ZES);
- VISTO** il decreto assessoriale n. 53/Gab del 21/02/2023 che ha introdotto i nuovi requisiti di ammissione per l’individuazione dei componenti della C.T.S.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 194/Gab del 31/05/2023 che ha revocato, a far data dal 01/07/2023, il D.A. 265/Gab del 15/12/2021 ed ha aggiornato l’organizzazione ed il funzionamento della C.T.S., individuando gli obblighi, i compiti e le funzioni assegnati al predetto Organismo in conformità alle modifiche normative ed all’atto di indirizzo della Giunta Regionale;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 238/Gab del 30/06/2023 che ha prorogato la vigenza del D.A. 265/Gab del 15/12/2021 fino a tutto il 31/07/2023, sospendendo pertanto fino a tale data l’efficacia del D.A. n. 194/Gab del 31/05/2023;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 22/Gab del 10/02/2025 che ha revocato il D.A. n. 194/Gab del 31/05/2023 ed ha aggiornato l’organizzazione ed il funzionamento della C.T.S.;
- VISTA** la legge regionale 08/04/2010, n. 9 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 10 del 21/04/2017 “Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 179/Gab del 05/06/2024 che dispone parere motivato favorevole sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano denominato “Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Siciliana” e sull’integrato procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale;
- VISTA** l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana n. 3 del 21 novembre 2024 di “Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Urbani)” che approva l’aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Urbani);
- VISTA** la nota del 22/01/2025 (prot. D.R.A. n. 5087 del 28/01/2025), perfezionata in data 19/02/2025 (prot. D.R.A. n. 9950), con cui il Comune di Palermo (nel seguito “proponente”), ha presentato a questo Servizio, tramite la Sezione Enti del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://sivvi.regione.sicilia.it/enti> - Codice Istanza 3330), istanza di attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. per il progetto denominato “*Impianto di trattamento e recupero rifiuti ingombranti da realizzarsi presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo a Palermo, con supporto fotovoltaico per utilizzo fonti energetiche rinnovabili*” depositando allo scopo sul Portale Regionale Valutazioni Ambientali tutta

la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria, consultabile nella “Sezione Pubblica” del Portale stesso (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 3691);

VISTA	la nota prot. n. 10773 del 25/02/2025 del Servizio 1 D.R.A., recante comunicazione di procedibilità dell'istanza, di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 9 e 10 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. di pubblicazione della documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas - Codice Procedura 3691), con valenza di formale trasmissione al Nucleo di coordinamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale ai sensi del D.A. n. 22/Gab del 10/02/2025 ai fini del rilascio del parere di competenza;
VISTA	la nota prot. n. 109864 del 27/02/2025 (prot. D.R.A. n. 12287 del 03/03/2025) dell'ASP Palermo - U.O.C. Igiene degli Ambienti di Vita - recante osservazioni sul progetto;
VISTA	la nota prot. n. 25578 del 27/03/2025 (prot. D.R.A. n. 19343 del 31/03/2025) della Città Metropolitana di Palermo – Direzione Energia e Ambiente - recante osservazioni sul progetto;
ACQUISITO	il parere C.T.S. n. 352/2025 approvato nella seduta plenaria del 20/06/2025, composto da n. 24 pagine al netto dell'attestazione dei presenti alla suddetta seduta e trasmesso a questo Servizio con nota prot. n. 44692 del 24/06/2025, recante l'esclusione, con condizioni, del progetto dalla procedura di V.I.A. di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
RITENUTO	per quanto sopra di poter concludere il procedimento riguardante la verifica di assoggettabilità de qua con l'adozione di un provvedimento di esclusione con condizioni dalla procedura di V.I.A.;
FATTI SALVI	vincoli e obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;
A TERMINE	delle vigenti disposizioni;

DECRETA

Articolo 1

All'esito della Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. effettuata sul progetto denominato *“Impianto di trattamento e recupero rifiuti ingombranti da realizzarsi presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo a Palermo, con supporto fotovoltaico per utilizzo fonti energetiche rinnovabili”* - proponente Comune di Palermo - codice progetto PA054_RIF3691, Cod. Procedura 3691, si dispone la non assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall'art. 25 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. a condizione che il proponente ottemperi alle seguenti Condizioni Ambientali:

Condizione Ambientale	n. 1
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti gestionali
Oggetto della prescrizione	Il Proponente in sede di progettazione esecutiva, dovrà trasmettere il “Piano di gestione operativa”, redatto secondo le “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, emanate dal MATTM, giusta Circolare n. 1121 del 21 gennaio 2019. In particolare occorrerà che il detto Piano riporti le modalità di trattamento previste in progetto per ciascun codice EER in ingresso all'impianto, indicando la localizzazione delle aree di stoccaggio all'interno della Planimetria Generale, la tipologia di trattamento previsto e prodotto finale del trattamento effettuato (End of Waste o rifiuto), ciò anche al fine di consentire un'adeguata attività di controllo agli Enti preposti (ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Palermo).
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Palermo

Condizione Ambientale	n. 2
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva - Prima dell'avvio dell'attività
Ambito di applicazione	Paesaggio – Fascia arborea di mitigazione
Oggetto della prescrizione	<p>a) La fascia arboreo-arbustiva in progetto dovrà essere totalmente schermante lungo tutto il perimetro dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi. La scelta delle essenze dovrà essere concordata preventivamente con l'Ente Gestore della Z.S.C. ITA 020023 e della Z.P.S. ITA020049. Le piante, a fogliame persistente e con dimensione minima di h. 2,00 m, dovranno essere messe a dimora con un'interdistanza di 1,5 metri su doppio filare alternato. Dovrà altresì essere definito un piano di manutenzione e una verifica di attecchimento, con eventuale sostituzione degli esemplari morti, per un periodo di 5 anni, con frequenza annuale;</p> <p>b) Prima della messa in esercizio, il Proponente dovrà trasmettere documentazione fotografica attestante l'avvenuta messa a dimora delle specie <u>lungo tutto il perimetro dell'impianto.</u></p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva - Prima dell'avvio dell'attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	Ente Gestore della Z.S.C. ITA020023 e della Z.P.S. ITA020049

Condizione Ambientale	n. 3
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Fase di Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Piano Preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti
Oggetto della prescrizione	In fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà trasmettere il “ <i>Piano di utilizzo</i> ” di cui all'art. 9 del D.P.R. 120/2017.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di Progettazione esecutiva
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale	n. 4
Macrofase	Post Operam
Fase	Fase di Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Scarico impianto trattamento acque di prima pioggia
Oggetto della prescrizione	<p>Per quanto riguarda lo scarico dei reflui provenienti dall'impianto di trattamento acque di prima pioggia, nelle more che venga acquisito il parere dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia circa le caratteristiche dei corpi idrici ricettori Vallone Celona e/o Vallone Bellolampo (portata nulla per più di 120 gg o meno), il proponente dovrà cautelativamente rispettare i valori limite di emissione indicati alla tabella 4 “<i>Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo</i>” dell'Allegato 5 “<i>Limiti di emissione degli scarichi idrici</i>” alla parte terza del D.lgs. n152/2006 e ss.mm.ii.</p>

Condizione Ambientale	n. 4
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di Progettazione esecutiva
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

Condizione Ambientale	n. 5
Macrofase	Post operam
Fase	Fase di Esercizio
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale - Polveri
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere predisposto un Piano di Monitoraggio Ambientale (P.M.A.), riferito alla macro-fase post-operam, delle componenti atmosfera (polveri) e rumore. Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), dovrà essere predisposto e attuato in accordo con ARPA Sicilia e definire durata, modalità e frequenza delle attività di monitoraggio. In particolare il PMA dovrà prevedere i controlli presso i ricettori sensibili più vicini all'impianto di recupero dei rifiuti in progetto. Al fine di una loro valutazione, i risultati di detto monitoraggio dovranno essere comunicati mediante un report ad ARPA Sicilia.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

Condizione Ambientale	n. 6
Macrofase	Corso d'opera – Post Operam
Fase	In fase di cantiere ed esercizio
Ambito di applicazione	Rifiuti
Oggetto della prescrizione	I rifiuti prodotti durante le fasi di cantiere e di esercizio dovranno essere conferiti prioritariamente ad impianti di recupero, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di cantiere ed esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	Città Metropolitana di Palermo

Articolo 2

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere C.T.S. n. 352/2025 approvato nella seduta plenaria del 20/06/2025, composto da n. 24 pagine al netto dell'attestazione dei presenti alla suddetta seduta, nel quale sono esposte le motivazioni della decisione di cui all'art. 1.

Articolo 3

Il presente provvedimento, rilasciato esclusivamente per le finalità di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. sulla base degli elementi contenuti negli elaborati progettuali depositati dal proponente e consultabili nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (<https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Cod. Procedura 3961), ha un'efficacia temporale pari a 5 (cinque) anni decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. dovrà essere reiterato fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte di questo Dipartimento.

Articolo 4

Il progetto esecutivo, rielaborato secondo le condizioni ambientali impartite dall'art. 1 del presente provvedimento e dai restanti titoli abilitativi che saranno rilasciati dagli altri Enti/Amministrazioni competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, dovrà essere trasmesso a questo Assessorato per la verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Successivamente il proponente, entro i termini di validità disposti dal precedente art. 3, dovrà trasmettere a questo Assessorato la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto esecutivo depositato e alle condizioni ambientali prescritte.

Articolo 5

Eventuali modifiche o estensioni del progetto dovranno essere trasmesse al Servizio 1 di questo Dipartimento prima della loro realizzazione al fine di valutare se le stesse siano conformi agli eventuali limiti stabiliti negli Allegati III e IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e/o possano avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, e di conseguenza se debbano essere sottoposte alle procedure di valutazione ambientale previste dalla medesima parte seconda.

Articolo 6

Ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello oggetto del presente provvedimento, questo Dipartimento procederà secondo la gravità delle infrazioni nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo articolo.

Articolo 7

Ai sensi dell'art. 68 comma 5 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, nonché per estratto nella G.U.R.S..

Ai sensi dell'art. 19 commi 10 e 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione afferente al procedimento, nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 3961).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o di notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, 16/07/2025

Il Dirigente Generale
Arch. Calogero Beringheli

